

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

135.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Mastrantuono Raffaele</b> (gruppo PSI), <i>Relatore</i> .....	4, 6
Senatori Mazzola ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nel caso di autorizzazione a procedere ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (5708) .....	3	<b>Sorice Vincenzo</b> , <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	5
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3	<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI), <i>Relatore</i> .....	3	Ronzani ed altri: Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (5595) .....	6
Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	3	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	6, 7
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):		Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS), <i>Relatore</i> .....	6
Bargone ed altri; Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303) .....	3	Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) .....	7
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 6	Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) ....	7
Bargone Antonio (gruppo comunista-PDS) ..	5	Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	7
		<b>Votazione nominale:</b>	
		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	7

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,25.**

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Mazzola ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5708).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge senatori Mazzola ed altri: « Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1991.

Proseguiamo nell'esame della proposta di legge, iniziato giovedì 18 luglio scorso.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo nutre delle perplessità in materia, del resto già espresse al Senato. Il collega Castiglione ha in precedenza chiesto anche un rinvio, perché non si ritiene che l'argomento meriti una esplicita previsione normativa.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Ritengo che, in ogni caso, sia opportuno modificare la seconda parte della proposta e in tale senso nella seduta del 18 luglio scorso era stata preannunciata la presentazione di un apposito emenda-

mento. Secondo il testo attuale, infatti, il decorso della prescrizione riprende dal momento in cui l'autorità concedente approva la richiesta di autorizzazione e non dal momento in cui viene effettuata la comunicazione al pubblico ministero. Su questo aspetto erano state espresse valutazioni diverse. In particolare, la collega Finocchiaro Fidelbo era favorevole alla prima parte dell'articolo, mentre l'onorevole Mellini aveva svolto una lunga dissertazione su tale previsione normativa.

Sussiste indubbiamente l'esigenza di una disciplina normativa della materia, in quanto esiste un precedente giurisprudenziale della Corte di cassazione del 1980, che fa invece riprendere automaticamente la sospensione della prescrizione in relazione alla proclamazione. È necessario invece collegare la sospensione del corso della prescrizione ad un atto formale del pubblico ministero, quale la richiesta di autorizzazione a procedere.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È opportuno rinviare l'esame del provvedimento, anche perché di questa materia si occupa il collega sottosegretario senatore Castiglione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge Bargonè ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di

legge di iniziativa dei deputati Bargone, Pedrazzi Cipolla, Forleo, Finocchiaro Fiddelbo, Fracchia, Orlandi, Trabacchi e Violante: « Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione ».

L'onorevole Mastrantuono ha facoltà di svolgere la relazione.

**RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore.**  
Come è noto, signor presidente e onorevoli colleghi, nella crisi della giustizia civile acquista particolare rilevanza il processo di esecuzione, perché i relativi tempi sono effettivamente lunghi e si è posta l'esigenza di uno snellimento e di una accelerazione delle procedure relative all'attività di esecuzione. Il discorso è valido soprattutto per le esecuzioni dei beni mobili, dato il numero eccessivo delle stesse e la procedura che consente l'intervento dei creditori. In tale situazione spesso non si riesce a portare a termine la procedura in tempi brevi, tali da soddisfare l'esigenza fondamentale del creditore, vale a dire l'estinzione del debito.

La proposta di legge presentata dai colleghi Bargone ed altri mira principalmente a rendere più rapida e spedita l'esecuzione mobiliare, raggiungendo tale obiettivo attraverso l'accorciamento dei tempi fra pignoramento dei beni e vendita. Ciò si ottiene eliminando l'udienza di comparizione disposta dal giudice dell'esecuzione per le assegnazioni delle somme o la fissazione della vendita. Infatti, per la richiesta di assegnazione o vendita, si propone che il pretore provveda direttamente con decreto, fissandone le modalità, anziché tenere, come avviene tuttora, un'udienza che spesso serve soltanto ad allungare i tempi dell'esecuzione mobiliare.

L'obiettivo viene perseguito applicando sostanzialmente all'esecuzione mobiliare i principi che già oggi sono applicati nella cosiddetta piccola esecuzione mobiliare, prevista dal comma 3 dell'articolo 530 del codice di procedura civile, quando si tratti di un importo pignorato non superiore a 50 mila lire. In tal caso infatti non è prevista l'udienza di vendita.

Si è osservato nel concreto che questa ipotesi alleggerisce notevolmente il carico dell'esecuzione mobiliare.

Ritengo che la proposta meriti accoglimento ed apprezzamento, anche perché non lede alcun principio di garanzia e di difesa. Infatti, nei casi in cui la vendita o l'assegnazione siano di particolare rilevanza, il giudice dell'esecuzione che ravvisasse l'esigenza o la necessità di ascoltare direttamente le parti, potrebbe comunque far ricorso al disposto previsto dall'articolo 485 del codice di procedura civile e convocare le parti. Non si stabilisce in definitiva un divieto assoluto di convocazione della parti, ma viene eliminata un'udienza sostanzialmente inutile, che persegue gli obiettivi defatigatori del nostro ordinamento processuale delle esecuzioni, mirante principalmente ad allungare i tempi dell'esecuzione. L'eliminazione dell'udienza di comparazione per l'assegnazione delle somme o per la vendita comporta un risparmio di tempo per il creditore e per gli organi giudiziari. Infatti, l'esperienza maturata nella piccola esecuzione mobiliare ha dimostrato che questa udienza non riveste alcuna utilità per le parti, né per il creditore, né per il soggetto garantito.

Ritengo, comunque, entrando nel merito del testo, che sarebbe opportuno adottare una serie di modifiche conformemente allo spirito della proposta di legge e seguendone l'impostazione. Ad esempio, sarebbe opportuno non sopprimere l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 524 del codice di procedura civile, che così recita: « In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo »; sarebbe opportuno non abrogare tale previsione per garantire che il creditore primo pignorante abbia conoscenza del pignoramento successivo.

Del pari, sarebbe opportuno non eliminare la disposizione del secondo comma dell'articolo 525, in base alla quale il cancelliere dà notizia dell'intervento al creditore primo pignorante, tanto più che per tale comunicazione si fa riferimento nella stessa proposta di modifica dell'arti-

colo 527. Invece, dovrebbe essere abrogato il terzo comma dell'articolo 525, poiché quella previsione è relativa a pignoramenti mobiliari che non superino le 50 mila lire; poiché, con il provvedimento in esame, questo diventa un principio generale, tale comma è sostanzialmente inutile. Tra l'altro, l'abolizione dell'udienza di autorizzazione non produce alcun effetto nemmeno in ordine agli atti esecutivi, per i quali sono fissati tempi brevi di decadenza; in mancanza di tale udienza, i cinque giorni decorrono dai singoli atti esecutivi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ANTONIO BARGONE.** Ringrazio il relatore per la sua esposizione molto puntuale e concordo con le valutazioni che egli ha espresso in ordine alla necessità di intervenire in questa materia al fine di rendere più rapido il procedimento di esecuzione, che costituisce uno dei problemi più rilevanti nell'ambito della crisi della giustizia civile. Per la verità, vi sarebbe bisogno di interventi radicali di riforma di questa parte del codice di procedura civile. Chiedo quindi al Governo se, nel corso di questa discussione, sia possibile ipotizzare anche modifiche del processo di esecuzione immobiliare che portino a snellire una procedura che, ormai, richiede qualche anno per essere espletata. Certo, tale questione si intreccia anche con la crisi del catasto, nel senso che i ritardi derivanti dalla possibilità di avere la certificazione catastale porta alla vendita dei beni immobili dopo tre o quattro anni dall'inizio della procedura esecutiva. Tuttavia, si potrebbero delineare modifiche tali da superare il problema o, comunque, da individuare una soluzione che prescindano anche dalla riforma del catasto.

Tornando alla proposta di legge in discussione, le motivazioni da cui trae origine sono esposte nella relazione introduttiva, quindi non vi è alcun bisogno di ripeterle.

Quanto alle proposte formulate dal relatore, a mio avviso esse sono tutte ragio-

nevoli, non sconvolgono il testo e sono consequenziali, quindi, credo possano essere accolte. Per quanto ci riguarda, con quegli emendamenti la proposta di legge potrebbe addirittura essere immediatamente approvata, salva la possibilità di guardare più avanti, più in alto. Dico questo, tuttavia, ipotizzando non lunghe pause di riflessione, poiché metteremmo in pericolo l'approvazione del provvedimento che, per quanto limitato, comunque è volto ad assicurare una maggiore rapidità al processo di esecuzione (e di ciò attualmente vi è una grande necessità, in particolar modo nelle regioni meridionali, dove il recupero dei crediti è effettuato dalle organizzazioni criminali proprio per le lungaggini della giustizia), bensì una risposta immediata; in caso contrario, il nostro orientamento è quello di approvare il testo, riservandoci di riflettere successivamente su una riforma radicale della materia.

**VINCENZO SORICE,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sulla proposta di legge e sugli articoli del codice di procedura civile che si intendono modificare, il Governo non ha nulla da eccepire, se non qualche ulteriore aggiustamento tecnico secondo le valutazioni espresse dal relatore Mastrantuono.

Ritengo che la proposta dell'onorevole Bargone nel merito possa essere accolta, riservandosi il Governo, in tempi brevissimi, di presentare proposte intese a modificare altri istituti o altri articoli facenti ad essi riferimento, in modo da definire un progetto globale tale da fornire una risposta snella ai problemi esistenti. E ciò allo scopo di esercitare quella giustizia immediata cui si è fatto riferimento nella relazione.

Concludendo, non ho nulla da eccepire sulle proposte di modifica preannunciate, se non qualche aggiustamento tecnico che il Governo si riserva di presentare qualora si dovesse pervenire all'approvazione del testo. Pertanto, il Governo riterrebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento al fine di elaborare una proposta organica in grado di fornire una risposta più esaustiva ai problemi esistenti.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Signor presidente, mi sembra che sul merito del provvedimento non siano stati sollevati problemi. Come ho già preannunciato presenterò alcuni emendamenti volti a perfezionare il testo al nostro esame. In particolare, riterrei opportuno estendere i benefici del comma 3 dell'articolo 525 del codice di procedura civile a tutte le esecuzioni mobiliari, eliminando le udienze di autorizzazione che comportano inutili perdite di tempo e stabilendo che nell'udienza fissata per la vendita sia possibile l'intervento tempestivo. Infatti oggi gli interventi sono possibili solo fino a quando viene presentato il ricorso per la vendita.

A mio avviso, il problema non è quello di apportare piccoli aggiustamenti, ma di modificare in modo sostanziale il processo di esecuzione nella sua complessità. Del resto quando approvammo la riforma del processo civile accantonammo questa parte della materia non al fine di apportarvi limitati aggiustamenti tecnici — che pure sarebbero necessari — ma per dar luogo ad una riforma complessiva.

Ad ogni modo, pur senza modificare completamente il sistema processuale, il provvedimento ai nostro esame comporta notevoli giovamenti. Raccomando pertanto al Governo di presentare in tempi rapidi le proposte di modifica al fine di pervenire ad una rapida conclusione dell'*iter*.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Suspendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,35.**

**Discussione della proposta di legge Ronzani ed altri: Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (5595).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di

legge d'iniziativa dei deputati Ronzani, Violante, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Bargonè, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Sinatra e Vacca: « Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO FRACCHIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, i detenuti del carcere circondariale di Biella lamentano che la loro condizione giuridica è aggravata in modo considerevole dal fatto che essi dipendono dal magistrato di sorveglianza di Novara. La situazione in effetti è alquanto strana, anche considerando che gli uffici giudiziari tendono a rispettare — anche se non sempre — le circoscrizioni di appartenenza; quindi Biella dovrebbe dipendere dal tribunale di Vercelli e non da quello di Novara.

Tale situazione — ripeto — determina una serie di disagi sia per la mole di lavoro che grava sul magistrato di sorveglianza di Novara, sia per la distanza geografica che separa questo ufficio dal carcere di Biella. Per tali ragioni, il magistrato di sorveglianza di Vercelli parrebbe più adatto ad assorbire nella sua competenza le funzioni relative al carcere di Biella. Anche dal punto di vista del foro biellese, inoltre, gli interessi gravitano intorno a Vercelli; non vi è quindi ragione per continuare in questa anomala situazione.

La proposta di legge al nostro esame, volta a modificare la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede quindi una più razionale distribuzione delle zone di competenza dei magistrati di sorveglianza del Piemonte.

In definitiva, se la proposta fosse accolta — mi auguro che lo sia — in tempi brevi, potremmo rimediare tenendo conto che il Senato potrà seguire la nostra traccia in brevissimo tempo, ad una situazione sia pure marginale, dando così il segno di un interesse a provvedere almeno a questioni di tale natura. Segnalo

la legge richiamata nello stampato è la n. 354 del 1975 e non la n. 154: si tratta evidentemente di un refuso tipografico.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo non ha nulla da eccepire in ordine alla proposta in discussione, poiché essa non prevede alcuna spesa e, come documentato dal relatore e dai proponenti, tende ad alleviare la mole di lavoro che grava sul magistrato di sorveglianza di Novara. Pertanto, non ho nessuna difficoltà ad accogliere la proposta.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge e dell'unito allegato, al quale non sono stati presentati emendamenti:

**ART. 1.**

1. La tabella A, allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente alle sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per adulti di Novara e Vercelli, è sostituita dall'allegato alla presente legge.

**ALLEGATO.**

« Novara: Tribunali di Novara, Aosta, Verbania, Vercelli: Tribunali di Vercelli, Biella Casale Monferrato, Ivrea ».

**PRESIDENTE.** Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Il gruppo socialista è favorevole a questa proposta di legge.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Anche il gruppo della DC è favorevole.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5595 esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ronzani ed altri: « Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (5595):

Presenti e votanti .....	26
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	26
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Abete, Alagna, Alessi, Andò, Bargone, Cappelletto, Caria, Caroli, Casini Carlo, Ciccone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Leccisi, Mastrantuono, Matarrese, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Sapienza, Sinatra, Spina, Vairo e Violante.

**La seduta termina alle 11,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 5 agosto 1991.*